

- h) al comma 3 dell'articolo 27, sono aggiunte, infine, le parole: "Per i prelievi e gli abbattimenti di cui al presente comma, l'ente gestore dell'area naturale protetta può anche avvalersi di imprenditori agricoli proprietari, affittuari o conduttori di fondi agricoli siti all'interno dell'area protetta medesima o da loro dipendenti appositamente delegati, preventivamente formati e autorizzati dall'ente stesso.";
- i) dopo il comma 3 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
"3 bis. All'interno delle aree naturali protette, dei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e delle zone di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentrazione deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco.";
- l) all'articolo 38:
 - 1) al comma 4 bis le parole: "e opere" sono sostituite dalle seguenti: "o attività";
 - 2) al comma 4 quater le parole: "commi 3 e 4 ter." sono sostituite dalle seguenti: "comma 3."

Art. 79

(Interpretazione autentica della cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano "Pineto")

1. La cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano "Pineto", di cui all'Allegato A.A alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione), si interpreta nel senso di escludere dalla perimetrazione del parco stesso l'area tratteggiata riportata nella cartografia di cui all'Allegato A alla presente legge della quale costituisce parte integrante.

Art. 80

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 "Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»")

- 1. Alla l.r. 8/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'allegato A è sostituito dall'allegato B alla presente legge;
 - b) al paragrafo "Porzione meno estesa del Parco" dell'allegato B le parole: "delle particelle catastali 152, 161," sono sostituite dalle seguenti: "delle particelle catastali 151, 152,".

ALLEGATO A



Relazione descrittiva del perimetro.

Il perimetro del Parco del Pineto segue il seguente tracciato:

partendo dallo spigolo del fabbricato identificato con il civico n. 128, si percorre la strada/traversa via di Valle Aurelia in discesa, si oltrepassa il primo ingresso della strada privata proveniente da via Cesare de Fabritiis, per raggiungere la via di Valle Aurelia. Si continua a percorrere via di Valle Aurelia in direzione centro, oltrepassando l'ingresso privato del residence denominato le Magnolie, fino a incontrare la ferrovia e ricongiungersi con la perimetrazione del Parco regionale urbano del Pineto istituito con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 di approvazione del piano di assetto del Parco.